REGOLAMENTO (CEE) N. 2121/74 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1974

relativo alle forniture di butteroil a titolo di aiuto alimentare al Programma alimentare mondiale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 622/74 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 530/74 del Consiglio, del 4 marzo 1974, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di materie grasse del latte a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in via di sviluppo ed a taluni organismi internazionali (3), prevede fra l'altro la messa a disposizione del Programma alimentare mondiale, in appresso denominato PAM, 15 000 tonnellate di butteroil ottenuto dal burro in possesso degli organismi d'intervento;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 530/74, le spese di trasformazione, di imballaggio e di inoltro delle varie forniture sono oggetto di gara;

considerando che per quanto riguarda la procedura della gara è opportuno riferirsi essenzialmente a quella stabilita nel regolamento (CEE) n. 1365/74 della Commissione, del 31 maggio 1974, relativo alle forniture di butteroil a titolo di aiuto alimentare a taluni paesi in fase di sviluppo (4);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Quando viene deciso di procedere a fornitura di butteroil al PAM conformemente al regolamento (CEE) n. 530/74, la gara di cui all'articolo 2 di detto regolamento è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento interessato redige un bando di gara indicante in particolare:

— l'ubicazione del deposito o dei depositi frigoriferi in cui è immagazzinato il burro destinato alla fabbricazione del butteroil;

— il quantitativo di butteroil da consegnare;

— la designazione dei porti della Comunità nei quali può aver luogo la consegna;

— il termine e il luogo per la presentazione delle offerte;

— la data in cui deve essere effettuata la consegna.

2. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno dieci giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

3. L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per consentire agli interessati di esaminare a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati dal burro.

Articolo 3

Possono partecipare alla gara soltanto le imprese di trasformazione autorizzate a tale scopo dallo Stato membro nel cui territorio è prevista la trasformazione. Possono essere autorizzate soltanto le imprese che sono in grado di soddisfare agli obblighi previsti dal presente regolamento.

Articolo 4

1. Gli interessati partecipano alla gara sia presentando l'offerta scritta presso l'organismo d'intervento, con ricevuta di ritorno, sia mediante lettera raccomandata all'organismo d'intervento. L'organismo

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.
(3) GU n. L 65 del 7. 3. 1974, pag. 1.
(4) GU n. L 147 del 1°. 6. 1974, pag. 46.

d'intervento può anche autorizzare il telescritto per la presentazione delle offerte.

2. Se la gara concerne diverse partite, ciascuna offerta può riferirsi soltanto ad una partita.

3. Nell'offerta devono essere indicati:

a) il nome e l'indirizzo del concorrente;

b) l'importo per il quale il concorrente si impegna ad effettuare la consegna di cui trattasi; tale importo espresso nella moneta dello Stato membro in cui ha luogo la gara, comprende il prezzo d'acquisto del burro alle condizioni di cui agli articoli 9 e 13, le spese di trasformazione, di imballaggio e di consegna del butteroil, nonché le spese dell'assicurazione che copre il valore della merce;

c) il deposito o i depositi da cui il concorrente desidera ritirare il burro, scelti nell'elenco dei depositi che figurano nel bando di gara;

d) il porto della Comunità in cui avrà luogo la consegna, scelto fra i porti designati per la gara in oggetto.

4. Un'offerta è valida solo se riguarda la totalità di una partita oggetto di gara.

5. Un'offerta è valida soltanto se è corredata:

a) di un documento comprovante l'autorizzazione di cui all'articolo 3;

b) dell'impegno del partecipante alla gara di rispettare le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e all'articolo 10;

c) di una dichiarazione del partecipante alla gara secondo cui egli rinuncia ad ogni reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del burro eventualmente venduto;

d) della prova che il deposito cauzionale di cui all'articolo 5 è stato costituito prima dello scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Articolo 5

1. Il deposito cauzionale di gara ammonta a 10 unità di conto per tonnellata di butteroil.

2. Esso è costituito, a discrezione dello Stato membro interessato, sotto forma di assegno intestato all'organismo d'intervento ovvero sotto forma di garanzia rispondente ai criteri stabiliti da detto Stato membro.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento adotta le disposizioni necessarie per garantire che l'aggiudicatario possa prelevare il burro necessario per la trasformazione in butteroil dal deposito indicato nella sua offerta.

2. Subito dopo l'uscita dal deposito e fino al momento in cui lascia il territorio geografico della Comunità sotto forma di butteroil, il burro è soggetto a un controllo doganale o a un controllo amministrativo che offra garanzie equivalenti.

3. Il butteroil oggetto della fornitura in questione deve essere prodotto esclusivamente con burro ritirato a tale scopo dall'aggiudicatario presso l'organismo d'intervento.

Articolo 7

Tenuto conto delle offerte ricevute, secondo la procedura prevista dall'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 viene fissato un importo massimo espresso in unità di conto ovvero deciso di non dar seguito alla gara.

Articolo 8

1. L'offerta viene respinta se l'importo proposto convertito in unità di conto è superiore all'importo massimo valido per la partita in oggetto.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, aggiudicatario è colui che ha presentato l'offerta di importo meno elevato. Qualora debbano essere prese in considerazione più offerte con lo stesso importo espresso in unità di conto, l'aggiudicazione ha luogo mediante estrazione a sorte.

3. Ogni concorrente viene informato immediatamente dall'organismo d'intervento circa il risultato della sua partecipazione alla gara.

4. Gli organismi d'intervento comunicano senza indugio alla Commissione il nome del o degli aggiudicatari.

5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

Articolo 9

1. Il prezzo d'acquisto del burro è fissato a 176 unità di conto per 100 chilogrammi franco deposito frigorifero.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, l'aggiudicatario paga il burro ritirato nei 45 giorni successivi alla data fissata dall'organismo d'intervento per la consegna del butteroil.

Articolo 10

1. L'aggiudicatario effettua nel porto designato nell'offerta e alla data fissata dal PAM la consegna del quantitativo di butteroil oggetto dell'offerta e rispondente ai requisiti in materia di qualità e d'imballaggio previsti nell'allegato del presente regolamento.

La consegna si considera effettuata nel momento in cui la merce è depositata nel porto d'imbarco, nel luogo designato dal PAM o da un suo mandatario.

2. L'aggiudicatario si sottopone ad ogni controllo quantitativo effettuato nel porto dal rappresentante del PAM. A tal fine fornisce un elenco ricapitolativo con i numeri delle partite di fabbricazione che costituiscono la fornitura ed il numero dei cartoni corrispondenti.

Articolo 11

Qualora la trasformazione del burro in butteroil sia effettuata nello Stato membro venditore, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Al momento della fabbricazione e dell'imballaggio del butteroil, l'organismo competente dello Stato membro interessato provvede al controllo
   — di cui all'articolo 3 b) del regolamento (CEE) n. 530/74,
   — dell'osservanza della prescrizione di cui all'articolo 6, paragrafo 3.
2. Se al termine del controllo l'organismo interessato constata che le condizioni richieste sono state rispettate, rilascia all'aggiudicatario un attestato corrispondente.

Articolo 12

Qualora la trasformazione del burro e/o la consegna del butteroil sia effettuata in uno Stato membro diverso dalla Stato membro venditore, la prova della trasformazione del burro alle condizioni di cui all'articolo 11, primo comma e/o della consegna del butteroil è fornita con la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego dei documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 690/73 [2].

Le caselle nn. 101, 103 e 104 dell'esemplare di controllo devono essere compilate. La casella n. 104 viene compilata cancellando le menzioni inutili e iscrivendo al secondo trattino una delle diciture seguenti:

1. Se il burro è destinato ad essere trasformato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore:

«Beurre destiné:

a) à être transformé en butteroil,

b) puis à être livré au titre de l'aide alimentaire au PAM (règlement (CEE) n° 530/74)»

«Butter bestimmt:

a) zur Verarbeitung zu butteroil,

b) alsdann zur Liferung als Nahrungsmittelhilfe an das WEP (Verordnung (EWG) Nr. 530/74)»

«Burro destinato:

a) ad essere trasformato in butteroil,

b) ad essere successivamente consegnato a titolo di aiuto alimentare al PAM (regolamento (CEE) n. 530/74)»

«Boter bestemd:

a) om te worden verwerkt tot butteroil,

b) om nadien te worden geleverd als voedselhulp aan het WVP (Verordening (EEG) nr. 530/74)»

«Butter

a) to be processed into butteroil,

b) then to delivered as food aid to the WFP (Regulation (EEC) No 530/74)»

«Smør bestemt til:

a) fremstilling af butteroil,

b) herefter levering som fødevarehjælp til VFP (Forordning (EØF) nr. 530/74)».

Qualora il controllo della fornitura di cui alla lettera b) sia effettuato in uno Stato membro di-

[1] GU n. L 295 del 24. 11. 1969, pag. 14.
[2] GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.

verso da quello in cui ha avuto luogo la trasformazione di cui alla lettera a), l'ufficio doganale che ha controllato la trasformazione di cui alla lettera a) rinvia l'esemplare di controllo all'ufficio di partenza, precisando che esso ha controllato unicamente la trasformazione di cui alla lettera a), e rilascia all'interessato, per il butteroil ottenuto uno o più esemplari di controllo ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69, di cui sono compilate le caselle nn. 101, 103, 104 e 106. Nella casella n. 103 è indicato il peso netto del butteroil quale risulta dalla trasformazione di cui alla lettera a); la casella 104 reca una delle diciture di cui al punto 2 seguente; nella casella n. 106 sono indicati:

— il numero dell'esemplare di controllo proveniente dall'ufficio di partenza e il nominativo di tale ufficio,

— il peso del burro utilizzato per produrre il quantitativo di butteroil indicato nella casella n. 103.

L'ufficio doganale che ha controllato la destinazione di cui alla lettera b) appone il visto sull' esemplare di controllo proveniente dall'ufficio che ha controllato la trasformazione di cui alla lettera a) e lo rinvia tramite detto ufficio all'ufficio di partenza dello Stato membro venditore.

2. Se il burro è trasformato in butteroil nello Stato membro venditore ed è destinato ad essere consegnato in un altro Stato membro:

«Butteroil destiné à être livré à titre d'aide alimentaire au PAM (règlement (CEE) n° 530/73)»

«Als Nahrungsmittelhilfe zu lieferndes butteroil an das WEP (Verordnung (EWG) Nr. 530/74)»

«Butteroil destinato ad essere consegnato a titolo di aiuto alimentare al PAM (regolamento (CEE) n. 530/74)»

«Butteroil bestemd om te worden geleverd als voedselhulp aan het WVP (Verordening (EWG) nr. 530/73)»

«Butteroil to be delivered as food aid to the WFP (Regulation (EEC) No 530/74)»

«Butteroil bestemt til levering som fødevarehjælp til VFP (Forordning (EØF) nr. 530/74)».

L'ufficio doganale che ha controllato la destinazione appone il visto sull'esemplare di controllo e lo rinvia all'ufficio di partenza dello Stato membro venditore.

Articolo 13

1. Su presentazione dei documenti di cui:

— all'articolo 11, sub 2 e all'articolo 14, nel caso in cui la trasformazione del burro e la consegna del butteroil abbiano luogo nello Stato membro venditore,

— all'articolo 12, sub 1 e all'articolo 14, nel caso in cui la trasformazione in butteroil abbia luogo in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore,

— all'articolo 11, sub 2, all'articolo 12, sub 2 e all' articolo 14, nel caso in cui la trasformazione in butteroil sia effettuata nello Stato membro venditore e la consegna abbia luogo in un altro Stato membro,

l'organismo competente dello Stato membro venditore annulla l'obbligo dell'aggiudicatario di pagare il prezzo d'acquisto del burro ritirato, fino a concorrenza dell'importo indicato nell'offerta, e gli versa, entro un termine di 15 giorni a decorrere dal giorno della presentazione dei documenti giustificativi summenzionati, la differenza fra questi due importi, se la stessa è positiva a favore dell'aggiudicatario.

2. Inoltre, l'organismo competente dello Stato membro venditore, assicura, entro un termine massimo di 60 giorni dopo ogni presa in consegna del butteroil, il versamento al PAM di un contributo forfettario di 80 unità di conto, per tonnellata di butteroil fornito, alle spese di inoltro e di distribuzione del butteroil.

Articolo 14

Una lettera che attesta la presa in consegna è rilasciata all'aggiudicatario che agisce come mandatario della Comunità dal rappresentante del PAM all'atto della consegna della merce nel porto d'imbarco.

Articolo 15

Salvo casi di forza maggiore, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutte le conseguenze finanziarie che dovrebbero essere sostenute dalla Comunità a seguito della mancata consegna del butteroil nel luogo e nel tempo voluti, sempreché il PAM abbia reso possibile la consegna nel luogo e nel tempo indicati.

Le spese risultanti dalla mancata consegna del butteroil per un caso di forza maggiore sono assunte dall' organismo competente dello Stato membro venditore.

Articolo 16

1. Salvo casi di forza maggiore, il deposito cauzionale di gara di cui all'articolo 5 è svincolato soltanto:

a) se non è stato dato seguito all'offerta;

b) se il concorrente non ha ritirato l'offerta prima della aggiudicazione ed ha fornito all'organismo

d'intervento i documenti giustificativi previsti, secondo il caso, al primo, secondo e terzo trattino dell'articolo 13, paragrafo 1.

2. Il deposito cauzionale viene svincolato immediatamente.

3. In caso di forza maggiore, l'organismo d'intervento venditore determina le misure che ritiene necessarie a motivo delle circostanze adotte.

Articolo 17

Al burro e al butteroil di cui al presente regolamento non si applicano né restituzioni né importi compensativi (monetario e adesione).

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale della Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

I. **Requisiti qualitativi del butteroil**

Caratteristiche del prodotto: concentrato di materia grassa del latte contenente almeno il 99,8 % di materia grassa pura.

Composizione tipo:

umidità e componenti non grassi del latte: al massimo 0,2 %

materie grasse: almeno 99,8 %

acidi grassi liberi: al massimo 0,5 % (espressi in acido oleico)

indice di perossido/kg: al massimo 1 unità (in milliequivalenti di ossigeno attivo per kg).

Sapore: schietto

Odore: assenza di odori estranei al butteroil.

II. **Imballaggi del butteroil**

1. Il butteroil è contenuto in scatole metalliche completamente piene ed ermeticamente chiuse in atmosfera di azoto. La resistenza della scatola agli urti deve essere sufficiente a sopportare un lungo trasporto marittimo. Le scatole metalliche non devono, per loro natura, essere nocive alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto.

   La chiusura delle scatole, assicurata mediante coperchio bordato, deve essere assolutamente ermetica.

2. Le scatole metalliche sono imballate a loro volta in cartoni contenenti:
   a) 4 unità se si tratta di scatole di 5 kg,
   b) 1 unità se si tratta di scatole di 20 kg.

   Il cartone ha una resistenza di 29 kg per cm^2.

   L'imballaggio di 4 × 5 kg è inoltre munito di un cartone intermedio avente una resistenza di almeno 13 kg per cm^2.

   I cartoni sono solidamente chiusi incollando su tutta la loro superficie le parti ripiegate superiori e inferiori.

3. L'etichetta incollata sulla scatola reca le seguenti indicazioni nella lingua o nelle lingue del paese destinatario:
   a) la denominazione «butteroil»,
   b) la dicitura: «Dono della Comunità economica europea fornito dal Programma alimentare mondiale»,
   c) il peso netto,
   d) il mese e l'anno di fabbricazione,
   e) l'impresa trasformatrice, in codice.

   Sulle due facce laterali del cartone contenente le scatole figurano, oltre alle indicazioni suddette scritti verticalmente, il numero della partita di fabbricazione e il numero di cartoni costituenti la partita.

III. **Disposizioni particolari**

Per quanto riguarda talune destinazioni particolari, per i progetti concernenti forniture ai fini della ricostituzione del latte, speciali disposizioni saranno eventualmente stabilite nel regolamento particolare di gara.